

Sez. 5 Penale, Sentenza n. 21181 del 09 Maggio 2006 (Dep. 20 Giugno 2006)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 888
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 626/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R, N. IL 4.1.1981 a Bitonto;

avverso la sentenza pronunciata in data 17.6.2005 dalla Corte d'appello di Bari;

visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che il 3.6.2004 aveva dichiarato F.R colpevole del furto pluriaggravato (art. 624 c.p., e art. 625 c.p., comma 1, n. 2 e 7, art. 61 c.p., comma 1, n. 8) di un'autovettura, commesso il 30.11.1998, condannandolo, con le attenuanti generiche e la diminuzione della minore età equivalenti alle aggravanti, alla pena di sei mesi di reclusione e di Euro 200 di multa,

concedendogli la sospensione condizionale della pena. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando con l'unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del perdono giudiziale, oggetto di specifico motivo di gravame, e l'assoluta mancanza di risposta alla richiesta, subordinata, di concessione della messa alla prova. DIRITTO

Risulta dagli atti che con l'ultimo motivo d'appello il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva in alcun modo motivato perché, sussistendone i presupposti, all'imputato non era stato concesso il beneficio del perdono, a lui più favorevole e in subordine chiedeva la concessione del beneficio della messa alla prova.

A fronte di tali richieste la Corte d'appello affermava che al Rizzi doveva essere "confermato il beneficio della pena sospesa concessa sia per la positiva evoluzione della sua condizione personale successiva ai fatti di causa, sia per l'efficacia deterrente della pena inflitta che indurrà l'imputato ad astenersi per il futuro dal commettere altri reati", non ritenendo invece di dovere concedere il perdono giudiziario "al posto della pena sospesa, attesa la maggiore efficacia deterrente di quest'ultima, in relazione alla personalità dell'imputato" dal momento che "la pena sospesa, in caso di ulteriori illecite condotte penali, potrà (...) essere revocata, diversamente dal perdono".

Ritiene dunque il Collegio che il ricorso è infondato perché la motivazione così fornita in ordine al diniego del perdono giudiziale e alla preferenza da accordarsi alla concessione della sospensione condizionale della pena non è illegittima né contraddittoria. I due istituti si fondano su presupposti diversi e, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra molte, Sez. IV, Sentenza n. 43252 del 12/07/2004), avuto riguardo alle peculiarità del processo minorile e agli effetti che sono ricollegabili ai due distinti benefici, non può essere soggetta a censura la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimento del minore mediante la possibile revoca della sospensione condizionale della pena.

Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di messa alla prova, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è orientata (Sez. II, Sentenza n. 7848 del 02/06/1992; Sez. I, Sentenza n. 8472 del 28/05/1991, Suppa) nel senso che la facoltà di disporre la sospensione del processo al

fine di valutare la personalità del minore, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omissso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9, ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello e incensurabile l'omessa risposta sul punto. È comunque da osservare che la messa alla prova, ove non venga disposta in una fase anticipata del processo, e non possa perciò sortire in alcun modo l'effetto cui l'istituto è in astratto deputato, della più rapida possibile fuoriuscita del minore dal circuito processuale, non è affatto "più favorevole" della sospensione condizionale della pena. In entrambi i casi, difatti, l'imputato è sottoposto ad una sorta di probation al cui esito positivo consegue l'estinzione del reato, ma la messa alla prova è accompagnata dall'affidamento ai servizi minorili (secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27), da attività positive di osservazione e trattamento, e da eventuali prescrizioni (la cui inosservanza pone nel nulla la sospensione del procedimento), sicuramente più gravose del mero decorso del tempo previsto per la sospensione condizionale della pena. Sicché con riferimento alla doglianza su tale punto deve altresì rilevarsi che, in assenza di specifica deduzione sull'esistenza di un interesse in concreto differente, correttamente la Corte d'appello ha mantenuto ferma l'applicazione al minore dell'istituto complessivamente e sostanzialmente a lui più favorevole.

Il ricorso deve perciò essere rigettato. Il ricorrente, minore all'epoca del fatto, è esentato (D.Lgs. n. 272 del 1989, ex art. 29) dal pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006
